

# Regolamento di Polizia Mortuaria e Cremazione

di Mauro Bortolani (\*)

In relazione al regolamento di polizia mortuaria ed alla predisposizione di più recenti impianti per la cremazione, alcuni problemi di pratica disciplina del settore sono emersi senza avere sempre soluzioni concordi.

Essi riguardano ad esempio:

- 1) la volontà del cittadino di essere cremato e il modo corretto e valido di espressione di tale volontà;
- 2) il consenso alla cremazione del minore o dell'incapace;
- 3) la competenza dell'Autorità comunale ad autorizzare la cremazione.

## I

In ordine al primo problema, il D.P.R. 803/75 prescrive all'art. 80, che la volontà di procedere alla cremazione del proprio corpo deve risultare chiaramente o in "disposizione testamentaria" oppure con dichiarazione e firma autografa accompagnata dalla conferma del Presidente della speciale associazione di appartenenza; tale volontà può quindi costituire l'unico contenuto della disposizione testamentaria, oppure essere una clausola inserita tra le altre. Quid juris in caso di nullità, specie per vizio di forma, della disposizione testamentaria?, o di dichiarazione dell'associato non autografa?

Deve ritenersi certamente illegittima l'autorizzazione del Sindaco alla cremazione?

Nel caso di dichiarazione di associato è sufficiente la *firma autografa*, ma non l'autografia della dichiarazione. Se manca anche la firma, è evidente che la dichiarazione non esiste, per cui non può esservi autorizzazione (non è ipotizzabile una indagine circa la autenticità della firma).

Nel caso invece di disposizione testamentaria si presenta un problema in più, visto che tale disposizione richiede la completa autografia (art. 602 C.C.). Ma ciò vale ai fini testamentari; deve valere anche per la certezza della volontà di cremazione, soprattutto se la disposizione testamentaria ha questo contenuto?

Non pare. Infatti una disposizione testamentaria nulla come tale potrebbe però costituire valida manifestazione di volontà di cremazione (ad es. scrittura non autografa con firma autenticata).

Interpretata la norma in questo senso, non si potrebbe ravvisare alcuna illegittimità nell'autorizzazione del Sindaco alla cremazione sulla base di una dichiarazione assolutamente certa, anche se formalmente invalida come "disposizione testamentaria".

Una seconda soluzione potrebbe essere prevista (anche ritenendo che la volontà di cremazione *debba sempre* venire espressa in forma di "disposizione testamentaria" formalmente valida) allo scopo di semplificare il problema senza eccessive forzature:

in caso di inesistenza della formale validità testamentaria, si potrebbe ricorrere all'istituto della "convalida postuma" di cui all'art. 590 C.C.

In verità la c.d. "convalida" non sarebbe a rigore applicabile in questo caso, visto che parenti o eredi non hanno il potere di disporre del diritto di cremazione del corpo, che resta un diritto personale e intrasmissibile; però la postuma accettazione espressa dalla disposizione testamentaria, chiara ma invalida del loro congiunto, fatta da tutti i parenti (non solo gli eredi), consentirebbe l'emissione di un atto autorizzativo senza contestazioni.

Tale accettazione non servirebbe peraltro a rendere valida una disposizione testamentaria di questo tipo.

Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che l'interpretazione restrittiva delle parole "disposizione testamentaria" impedisca il rilascio di qualunque autorizzazione alla cremazione, in assenza di validità completa del testamento e quindi ad es. in mancanza di autografia della disposizione (art. 601 C.C.).

## II

Il consenso alla cremazione del proprio corpo non può quindi essere validamente espresso dall'incapace giudiziale o dal minore, neppure attraverso i loro rappresentanti legali.

Tali soggetti non si trovano infatti in possesso delle necessarie capacità, mentre la legge richiede manifestazioni di volontà chiare e personali.

Pertanto neppure il genitore può esprimere la volontà di cremazione del corpo del proprio figlio minore perché non si tratta né di esercizio della potestà sui figli, né di esercizio di un diritto soggettivo del genitore sul cadavere del figlio.

Mancando tale necessario presupposto, la cremazione del minore, chiesta dai genitori, è impossibile e l'autorizzazione relativa è fuori legge.

E' però arduo configurare un interesse all'impugnazione dell'eventuale provvedimento autorizzativo dell'Autorità comunale.

### III

L'autorizzazione alla cremazione una volta chiariti i presupposti sembra debba essere data validamente dal Sindaco del luogo del decesso, e ciò per una duplice ragione, giuridica e pratica:

1) come per l'autorizzazione alla sepoltura è competente il Sindaco del luogo di decesso, il quale provvede anche ad autorizzare il *trasporto* del cadavere per la cremazione nonché il *trasporto* delle ceneri per il deposito definitivo (art. 24 D.P.R. 803/75). Io stesso deve

ritenersi per l'autorizzazione alla cremazione (l'art. 80 non è esplicito sul punto), trattandosi di evidente analogia con le norme dello Stato Civile circa la sepoltura, interpretabili organicamente, costituendo la cremazione un diverso modo di inumazione;

2) adottandosi il diverso criterio, cioè di competenza esclusiva della Autorità Comunale del luogo fornito di crematorio, si verificherebbe la concentrazione delle domande di autorizzazione nei luoghi predetti, con duplicità di competenze rispetto al trasporto e al deposito delle ceneri.

Occorrerebbe cioè doppia autorizzazione.

E' ben vero che, in caso di accertamenti necroscopici solitamente eseguiti in Comuni dotati di molti servizi, potrebbe ivi concentrarsi la autorizzazione alla cremazione visto che nello stesso luogo esiste anche l'autorità competente al rilascio del nulla-osta, ma tale ipotesi sembra abbastanza rara.

Resta la considerazione che è nella logica giuridica mantenere le autorizzazioni predette nell'ambito della stessa competenza, e risponde a criteri pratici concentrare in un unico decreto autorizzativo (trasporto salma, cremazione, trasporto ceneri) le varie fasi della procedura.

(\*) Mauro Bortolani esercita la professione di avvocato in Reggio Emilia.



Viale ombroso